



## Comunicato Ufficiale n.99 del 13 Febbraio 2026 Stagione Sportiva 2025/2026

### Sommario

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 1. Comunicazioni del Comitato Regionale .....            | 2 |
| 2. Giustizia Sportiva .....                              | 2 |
| 2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale ..... | 2 |

---

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: [cr.sardegna01@lnd.it](mailto:cr.sardegna01@lnd.it)

PEC COMITATO REGIONALE: [cr.lnd.sardegna01@pec.it](mailto:cr.lnd.sardegna01@pec.it) –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: [giusport.sardegna@pec.it](mailto:giusport.sardegna@pec.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 [a.scarano@lnd.it](mailto:a.scarano@lnd.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 [m.sulpizio@lnd.it](mailto:m.sulpizio@lnd.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 [m.frau@lnd.it](mailto:m.frau@lnd.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 [e.camedda@lnd.it](mailto:e.camedda@lnd.it)

SEGRETERIA 070/2330813 [m.dessi@lnd.it](mailto:m.dessi@lnd.it)

SEGRETERIA 070/2330819 [a.devilla@lnd.it](mailto:a.devilla@lnd.it)

TESSERAMENTO 070/2330817 [m.balloi@lnd.it](mailto:m.balloi@lnd.it)

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 [a.deplano@lnd.it](mailto:a.deplano@lnd.it)

# 1. Comunicazioni del Comitato Regionale

## 2. Giustizia Sportiva

### 2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

**MOTIVI– udienza del 09.02.2025 – rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 96**

**Deferimento:**

- del Sig. Roberto Ibba;
  - della A.S.D. U.S. Barisardo 1971 Ogliastro Calcio.
- (procedimento prot. 14077/1311 pfi 24-25)**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND

- letti gli atti;

- sentiti il rappresentante della Procura Federale della FIGC e il difensore dei deferiti all'udienza del 9/2/2026, i quali hanno concluso nel seguente modo:

a) per la Procura Federale: 6 mesi di inibizione per l'Ibba e 1 punto di penalizzazione ed euro 600,00 di ammenda per il Barisardo;

b) per i deferiti: si eccepisce la nullità della notificazione del deferimento perché effettuata presso l'indirizzo pec della società inattiva e di conseguenza si conclude in via principale per l'improcedibilità del deferimento; nel merito evidenzia e documenta, con estratto del conto corrente della società che si produce, che con assegno in data 31.1.2024, incassato in data 3.2.2024 l'Ibba ha versato al Lorenzoni l'importo di euro 1000,00 sicché dovrebbe ritenersi nella gran parte adempiuto l'importo dovuto per la risoluzione del rapporto sportivo del 31.12.2023; si conclude, pertanto, per il proscioglimento.

#### **Fatto**

La Procura Federale della FIGC ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND il sig. Roberto Ibba, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD US Barisardo 1971 Ogliastro, nonché la società stessa, per rispondere delle seguenti condotte:

- il sig. Roberto Ibba, quale presidente e legale rappresentante della ASD US Barisardo 1971 Ogliastro, è accusato della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver provveduto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia arbitrale, al pagamento in favore del calciatore Principe Lorenzoni della somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 23-2024/25 del 21.10.2024;

- la società ASD US Barisardo 1971 Ogliastro risponde a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante.

Il procedimento trae origine dal lodo arbitrale LND – AIC del 21 ottobre 2024, relativo alla vertenza tra il calciatore Principe Lorenzoni e la ASD US Barisardo 1971 Ogliastro, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 1.069,16 lordi, quale residuo dovuto per la stagione sportiva 2023/2024.

Dagli atti risulta che il calciatore Lorenzoni aveva stipulato con la società un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza 26.08.2023 e compenso fissato in € 8.000,00 lordi. In data 11.12.2023 le parti hanno consensualmente risolto il contratto, ma alla data di risoluzione il calciatore risultava ancora creditore della somma sopra indicata.

Il Collegio Arbitrale, con decisione definitiva e inappellabile, ha accolto la domanda del calciatore, dichiarando l'obbligo della società di corrispondere la somma di € 1.069,16 lordi, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite.

La società ASD US Barisardo 1971 Ogliastro, nonostante la notifica del lodo arbitrale e le successive sollecitazioni, non ha provveduto al pagamento entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 94ter,

comma 5, delle N.O.I.F. La responsabilità del legale rappresentante, sig. Roberto Ibba, discende direttamente dalla sua qualità di presidente e dalla gestione degli atti societari, come risulta dagli atti istruttori e dalla documentazione acquisita.

#### **diritto**

La condotta omissiva contestata, di cui vi è evidenza documentale in atti, integra la violazione delle norme federali sopra richiamate, in particolare risultano violate le seguenti disposizioni: l'art. 4, comma 1, CGS: obbligo di lealtà, correttezza e probità; l'art. 31, commi 6 e 7, CGS: obbligo di adempiere alle decisioni degli organi di giustizia sportiva; l'art. 94ter, comma 5, N.O.I.F.: obbligo di pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia arbitrale.

La responsabilità della società è diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS. La responsabilità personale del legale rappresentante deriva dalla sua posizione apicale e dalla gestione degli obblighi federali.

Sul punto è appena il caso di evidenziare come la notifica appaia regolare siccome effettuata nella pec regolarmente registrata di società iscritta alla Federazione e siccome l'Ibba aveva indicato tale indirizzo per le comunicazioni federali. In ogni caso è stato disposto ed eseguito anche il rinnovo della notificazione del deferimento alla nuova società ove l'Ibba risulta tesserato e, in ogni caso, i deferiti si sono regolarmente costituiti in giudizio e hanno svolto difese nel merito, sicché deve evidenziarsi come la notificazione abbia raggiunto pienamente il proprio scopo.

Quanto alla documentazione esibita e prodotta in udienza è sufficiente evidenziare come il pagamento documentato sia anteriore all'emissione del lodo rimasto inadempito sicché essa è del tutto irrilevante ed anzi, conferma quanto risulta dal lodo, ossia che prima di esso erano stati eseguiti in favore del calciatore soltanto pagamenti parziali, restando inadempito il pagamento della somma euro 1.069,16 lordi.

Quanto alle sanzioni, si reputa congruo e conforme ai parametri normativi quanto richiesto dalla Procura federale, sicché deve procedersi come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale a livello Territoriale, definitivamente pronunciando

#### **DICHIARA**

- **la Società A.S.D. U.S. Barisardo 1971 Ogliastro responsabile dei fatti ascritti e la condanna alla sanzione dell'ammenda di euro 600,00 e 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza e nella stagione sportiva nella quale la società riprenderà a svolgere l'attività sportiva;**
- **Roberto Ibba, quale legale rappresentante, responsabile dei fatti ascritti e lo condanna alla sanzione di mesi sei di inibizione.**

**Il Segretario  
A.Devilla**

**Il Presidente  
G.Cadoni**

**Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 13 Febbraio 2026**